



Spett.

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “**Documento**”), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di [Cassa di Risparmio di Fossano SpA](#) (di seguito, per brevità, anche “**Cassa**”) è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob.

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Cassa e i servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l'altro - sulla natura e rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile presso i locali della Cassa aperti al pubblico e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito della Cassa www.crfossano.it.

La Cassa porta a conoscenza di Clienti e potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento

- | | | |
|----|---|---------|
| A) | Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti | Pag. 2 |
| B) | Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela | Pag. 4 |
| C) | Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela | Pag. 4 |
| D) | Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari | Pag. 5 |
| E) | Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi | Pag. 11 |
| F) | Principali clausole del contratto quadro con il Cliente, relative ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari , nonché di consulenza in materia di investimenti. | Pag. 11 |

A) Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti

Dati societari della Banca

Denominazione Sociale: **Cassa di Risparmio di Fossano SpA**

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Fossano, Via Roma 122

Iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo, Codice Fiscale e P. IVA 00166910042 Cod. ABI 06170.5.

La Cassa è iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) al n. 5091

Modalità di comunicazione tra Cliente e Cassa

Il Cliente può comunicare con la Cassa nella lingua italiana e similmente la Cassa comunica con la propria Clientela esclusivamente in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la Cassa e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportati nella Sezione F del presente Documento.

Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: crf.spa@crfossano.it.

Accedendo al sito internet www.crfossano.it possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutti gli sportelli della Cassa.

Reclami

Ogni cliente può rivolgersi all'UFFICIO RECLAMI della Cassa ENTRO DUE ANNI da quando l'operazione è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto oppure inoltrato in via informatica.

La Cassa mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro i termini prestabiliti indicati nel Regolamento del Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it).

Se l'Ufficio reclami dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i temi tecnici entro i quali la Cassa si impegna a provvedere.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata in tutto o in parte negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Cassa) può presentare un ricorso all'Ombudsman – Giurì Bancario, Organo Collegiale composto da 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186, ROMA.

Si precisa che l'Ufficio Reclami della è istituito presso la:

Cassa di Risparmio di Fossano Spa

Ufficio Legale Ispettorato e Controllo

Via Roma n. 122

12045 FOSSANO.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet www.conciliatorebancario.it ed al materiale informativo disponibile presso le Dipendenze.

Servizi di investimento offerti

La Cassa di Risparmio di Fossano Spa è stata autorizzata dalla Consob allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la Cassa riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Cassa si avvale dell'intermediario negoziatore Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (di seguito "HVB"), con sede in Monaco (Germania), succursale di Milano.
- **Collocamento e distribuzione:** la Cassa svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari) tramite la rete delle proprie Filiali, su mandato di società terze. Il servizio si sostanzia nella presentazione e proposizione dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al collocamento, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni fornite dalle società emittenti gli strumenti e prodotti, concordate in base agli accordi stipulati tra la Cassa e le società stesse..
- **Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti:** servizio attraverso il quale la Cassa negozia, gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi. In particolare la Cassa svolge le seguenti attività di negoziazione per conto proprio:
 - Negoziazione spezzature titoli di stato derivanti dalla conversione in euro dei titoli stessi.
 - Negoziazione titoli non quotati sui mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione
 - Negoziazione titoli trattati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, non raggiunti dalla Cassa tramite un sistema di interconnessione elettronica.
 - Negoziazione Pronti Contro termine
 - Partecipazione asta BOT
- **Consulenza in materia di investimenti:** la Cassa svolge tale servizio tramite la rete delle proprie Filiali. Il servizio si sostanzia nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Cassa riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario; può anche consistere in servizi consulenziali relativi a prodotti finanziari assicurativi ed a Gestioni individuali di portafoglio.

Inoltre la Cassa distribuisce **le gestioni di portafoglio** di Pioneer Investment Management SGRpA (nel seguito **Società di Gestione del Risparmio o SGR**). Le informazioni sulle gestioni di portafoglio distribuite e sulla predetta Società di Gestione del Risparmio sono contenute nella documentazione predisposta dalla SGR, che viene fornita ai clienti prima della adesione al servizio di investimento in questione.

È possibile richiedere alla Cassa in qualsiasi momento una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento descritti per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

Documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La Cassa:

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Cassa al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/ non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di eventuali incentivi
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Cassa stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al Cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese.
Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine.
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto
- invia al Cliente, con periodicità semestrale (al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) o a scelta del Cliente con periodicità mensile o trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Cassa contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Cassa aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Cassa d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a **103.291,38 euro**.

La Cassa aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

Politica di gestione dei conflitti di interesse

Le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Cassa sono illustrate nel documento "Politiche di gestione dei conflitti di interesse" che costituisce un allegato al presente documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante. Il documento è comunque disponibile presso tutte le Filiali della Cassa e sarà pubblicato per la consultazione anche sul sito internet della Cassa www.crfossano.it.

La Cassa fornisce inoltre - nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti, nonché di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari - informazioni su eventuali conflitti relativo allo strumento o prodotto finanziario oggetto dell'ordine o della disposizione. Analoga informativa viene resa nell'ambito dei servizi di consulenza.

Politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle strategie della Cassa relative ai servizi di investimento ed all'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e bancari è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" predisposto dalla Cassa e che viene consegnato ai Clienti in allegato al contratto per il servizio di custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per i servizi di ricezione e trasmissione ordini, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti.

Il documento è comunque disponibile presso tutte le Filiali della Cassa e sarà pubblicato per la consultazione anche sul sito internet della Cassa www.crfossano.it.

La Cassa mette inoltre a disposizione della Clientela il documento relativo alle politiche di esecuzione degli ordini adottate dal negoziatore HVB.

Il medesimo documento sarà pubblicato per la consultazione anche sul sito internet della Cassa www.crfossano.it.

B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Cassa

Nell'ambito delle disposizioni relative al conto titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione, la Cassa è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli e strumenti finanziari (nel seguito: "titoli"), anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art 80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (Testo Unico sull'intermediazione finanziaria) e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto presso il quale sono subdepositati i titoli in via ordinaria è 2S Banca SpA, - con sede legale in Torino, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Cassa d'Italia al numero 5622 - con facoltà per quest'ultima di ulteriore subdeposito.

La Cassa rende noto al Cliente l'eventuale modifica del subdepositario con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli subdepositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

La Cassa è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Cassa è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Cassa è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.

Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Cassa può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Relativamente ai titoli subdepositati la Cassa rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti di compensazione

Privilegio legale

Il contratto relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente le sue obbligazioni, la Cassa lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Cassa può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, Cod. Civ., procedendo alla vendita - direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato – di un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo congruamente correlato al credito vantato.
- la Cassa si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Compensazione legale e volontaria

Il contratto di conto corrente di corrispondenza e di deposito amministrato in titoli contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Cassa e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Cassa medesima.

C) Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva MIFID) prevede la classificazione della clientela nelle seguenti categorie

- Cliente al dettaglio (detti anche Clienti Privati)
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa.

Il legislatore ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. **professionali di diritto**): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro;)

Vi sono poi dei Clienti che pur non appartenendo alle predette categorie sono in possesso di determinati requisiti da poter richiedere di essere trattati come professionali (c.d. **professionali a richiesta**); in particolare devono sussistere almeno due dei seguenti requisiti: 1) svolgimento di operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 euro; 3) esperienze lavorative nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In ogni caso, la Cassa è libera di accettare o meno la richiesta formulata; in caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Le **controparti qualificate** sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e consistono negli investitori ritenuti dal legislatore meno bisognosi di protezione, in assoluto.

Anche in questo caso si fa riferimento a soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono in particolare la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini e negoziazione in conto proprio, collocamento e servizi accessori correlati ai precedenti.

I clienti Privati sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali.

Ai clienti Privati è riservata la massima tutela per quanto riguarda le informazioni da ricevere (esperienza e conoscenza e – per la valutazione di adeguatezza – obiettivi di investimento e situazione finanziaria) e da fornire, le verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

Quanto sopra, in quanto si presume siano meno provvisti di competenze e conoscenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni e per valutare correttamente i rischi che si assumono.

Classificazione iniziale

La Cassa, in sede di rilascio degli esiti dell'intervista effettuata in occasione della stipula del contratto relativo a servizi di investimento, o dell'adeguamento di quelli in essere al 31/10/2007, comunica la classificazione assegnata al Cliente.

I Clienti Privati rappresentano la quasi totalità della Clientela della Cassa di Risparmio di Fossano Spa, che quindi prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione di tale massimo livello di protezione. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale di diritto che manifesti apertamente l'intenzione di voler agire come tale nel momento in cui intraprende una relazione con la Cassa, quest'ultima lo classifichi come tale.

Modifica della classificazione

La normativa prevede che la classificazione della Clientela possa essere modificata, sia su iniziativa della cassa che su iniziativa del cliente.

Il cliente, utilizzando un iter procedurale che gli verrà illustrata in Filiale, può chiedere alla Cassa di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente Privato) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente Privato a Cliente Professionale a richiesta).

Nel caso di richiesta di modifica della classificazione formulata dal Cliente, la Cassa procede ad una valutazione della stessa ed ha la facoltà di accettarla o meno; dell'esito della propria valutazione, la Cassa dà comunicazione al Cliente.

Spetta in ogni caso ai clienti professionali informare la Cassa di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro attuale classificazione

D) Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari

Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati

La Cassa offre alla propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda al successivo paragrafo.

L'elencazione che segue potrebbe essere suscettibile di modifiche in rapporto alle scelte commerciali che la Cassa può riservarsi di fare.

- **quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento armonizzati e SICAV, anche speculativi;**
- **azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili);**
- **obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito);**
- **Pronti Contro Termine;**
- **Certificati di deposito;**
- **Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa);**
- **Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit Linked e contratti di capitalizzazione);**

La parte che segue - escluso il paragrafo "Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Cassa" - è tratta dal Documento sui rischi di cui all'allegato 3 al Regolamento Intermediari Consob in vigore anteriormente al 1/11/2007 (delibera n. 11522/98).

Questa parte non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Ulteriori dettagliate informazioni - su natura e rischi di operazioni su specifici strumenti finanziari - necessarie per consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE " A " LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del pezzo:

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE " B" LA RISCHIOSITÀ' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto " leva "

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto " effetto di leva ". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le " proposte combinate standard " potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni " lunghe " o " corte ".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Prodotti finanziari assicurativi

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
3. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischio del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'Investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'Investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'Investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'Investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'Investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

Certificati di deposito

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Cassa acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Rischi connessi ai Certificati Deposito sono:

- Rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- Rischio di Cambio: determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- Rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- Rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Cassa al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Cassa (*sottostante*); contestualmente la Cassa riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Cassa il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...).

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il *rendimento dovuto alla parte fissa* è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il *rendimento variabile* può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito, come dettagliato nel presente documento alla parte "A", paragrafi da 1.1) a 1.4). Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

E) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

Si rimanda ai singoli documenti informativi a disposizione presso i locali della Cassa aperti al pubblico ed alla disciplina delle condizioni economiche pattuita, prima della prestazione dei servizi di investimento, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

F) Principali clausole del contratto quadro con il Cliente, relative ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari, nonché di consulenza in materia di investimenti.

Oggetto del servizio

La Cassa svolge le attività riguardanti i servizi di investimento in oggetto e la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e bancari nel rispetto delle norme del Decreto legislativo 24.2.98 n. 58 e successive modifiche (di seguito anche D.lgs. 58/98) e dei relativi regolamenti di attuazione.

Conferimento e revoca degli ordini

Gli ordini del Cliente relativi a strumenti finanziari possono essere impartiti:

- a) alla Filiale della Cassa, di norma per iscritto, ovvero telefonicamente;
- b) alla Cassa tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del servizio di Banca Multicanale della Cassa, denominato CRF OnLine, (in caso di malfunzionamento/sospensione di tale servizio il Cliente può rivolgersi ai numeri di assistenza indicati nell'Home Page del sito);

La revoca degli ordini può essere data dal Cliente per iscritto alla Filiale della Cassa presso cui è acceso il conto titoli in cui l'operazione deve essere registrata; la revoca degli ordini di cui al punto b), può essere data dal Cliente anche tramite il servizio di Banca Multicanale;

Efficienza del sistema e anomalie tecniche

Il Cliente riconosce che la Cassa non sarà responsabile per eventuali conseguenze dannose derivanti da inconvenienti nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini a causa dell'imperfetto funzionamento dei mercati, di impianti telefonici ed elettronici, ovvero comunque dovuti a fatti non prevedibili o situazioni non addebitabili alla Cassa stessa. In tali casi la Cassa informerà il Cliente dell'impossibilità di trasmettere/eseguire l'ordine.

Gestione degli ordini

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Cassa trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati.

E' facoltà della Cassa non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende altresì atto che la Cassa si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni verranno rese note mediante modalità individuate volta per volta dalla Cassa.

La Cassa informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tale difficoltà.

Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta tra la Cassa e il Cliente, la Cassa - ferma la facoltà di non eseguire l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione - comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale la Cassa è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli; la negoziazione viene quindi eseguita contestualmente all'assenso del Cliente.

Strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini

L'indicazione analitica delle strategie della Cassa relative alla trasmissione degli ordini da parte della Cassa stessa ed all'esecuzione degli ordini in caso di negoziazione in conto proprio è riportata in un documento allegato al contratto, con la cui stipula il cliente esprime il proprio consenso, in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Operazioni non appropriate - conflitti di interesse

La Cassa osserva le norme di legge e regolamentari in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente e in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

Nel caso in cui riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, sulla base delle informazioni dallo stesso fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Cassa provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Cassa non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

La Cassa è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i clienti o tra due propri clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Cassa informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati

Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, anche nell'ambito del servizio Banca Multicanale, le informazioni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del servizio Banca Multicanale, le predette informazioni saranno rese *on line* mediante una procedura telematica.

Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, comma 3, del Dlgs n.58/98, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipulare un apposito contratto

Commissioni e spese

Le commissioni applicate dalla Cassa per lo svolgimento dei servizi di investimento sono indicate in contratto, unitamente alle spese e ad ogni altro onere a carico del Cliente; il Cliente è altresì tenuto al pagamento delle eventuali imposte e tasse e delle commissioni e/o spese a favore di altri intermediari (ad es. gli intermediari incaricati della negoziazione in connessione all'attività di ricezione e trasmissione di ordini).

Modifiche unilaterali alle Norme ed alle condizioni economiche della Sezione seconda del contratto

La Cassa, in presenza di un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 30 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le clausole del contratto connesse alla prestazione dei servizi e dell'attività in oggetto

La Cassa si riserva altresì la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 30 giorni, le condizioni economiche connesse alla prestazione dei servizi e dell'attività in oggetto . Le modifiche di cui sopra saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo dal Cliente anche mediante inserimento in estratto conto. Le predette modifiche entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto.

Avviso di conferma delle operazioni eseguite

La Cassa invia al Cliente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine ovvero a quello in cui la Cassa stessa ha avuto conferma - da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso - dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso scritto di conferma dell'operazione eseguita contenente le informazioni previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui l'ordine sia stato impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, nell'ambito del servizio Banca Multicanale, l'invio dell'avviso potrà avvenire, in base a quanto convenuto nel contratto relativo a tale servizio, anche tramite l'utilizzo della stessa rete Internet, con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

L'avviso di conferma s'intenderà tacitamente approvata dal Cliente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1712, comma 2, cod. civ., in mancanza di reclamo scritto motivato trasmesso alla Cassa entro 60 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Servizio di collocamento - Distribuzione di prodotti finanziari (assicurativi ed emessi da banche)

La Cassa svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari di società terze.

La Cassa si attiene nello svolgimento di tale servizio alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del Responsabile del Collocamento e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal Responsabile del Collocamento

La Cassa procede alla distribuzione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi. Nello svolgimento di tale attività la Cassa rispetta le disposizioni della normativa sull'intermediazione finanziaria applicabili ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse.

Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Cassa si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle Compagnie di Assicurazione per le quali opera.

Nell'ambito del servizio di collocamento e dell'attività di distribuzione, la Cassa - in conformità e nel rispetto con quanto previsto negli accordi con le società emittenti - riceve ed inoltra le richieste relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, disinvestimenti o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.

Incentivi

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Cassa, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nello svolgimento dei servizi disciplinati dal presente contratto, ivi compresa la distribuzione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi, nonché in connessione all'attività di assistenza al Cliente successiva al collocamento od alla distribuzione, verranno preventivamente comunicati dalla Cassa al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

Consulenza - Valutazione di adeguatezza

Qualora il Cliente abbia fornito alla Cassa anche le informazioni sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua situazione finanziaria, la Cassa fornisce un servizio di consulenza a titolo gratuito.

Il servizio di consulenza viene prestato congiuntamente ai servizi di investimento ed all'attività indicati in oggetto secondo le modalità di seguito descritte ed in particolare:

- al ricevimento di un ordine di acquisto o sottoscrizione di uno strumento finanziario o di un prodotto finanziario assicurativo o bancario, la Cassa avverte il Cliente qualora lo stesso sia inadeguato rispetto al suo profilo; il Cliente - qualora ritenga comunque di procedere - potrà farlo nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi;
- la Cassa può formulare eventuali proposte di acquisto o sottoscrizione di strumenti o prodotti finanziari, solo dopo averne verificato l'adeguatezza rispetto al profilo del Cliente.

Verona, 29/10/2007

(Luogo e data)

Cassa di Risparmio di Fossano SpA